



Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati mediante distributori automatici da installare in spazi interni alla sede di Casa S.p.a..

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 187 del d. lgs. n. 36/2023.

Stazione Appaltante: CASA S.p.A.

CIG A00223E2C1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – GENERALITÀ

Il presente Capitolato riporta tutte le prescrizioni di carattere tecnico/amministrativo riguardanti l'affidamento in concessione del servizio di installazione e relativa gestione di distributori automatici e fa parte integrante dell'obbligazione commerciale.

La procedura ha per oggetto l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., del servizio di installazione, gestione, manutenzione e rifornimento di n. 3 (tre) distributori automatici di cui n. 1 distributore di bevande calde, n. 1 distributore di bevande fredde e alimenti preconfezionati e n. 1 distributore combinato di bevande e snack (caldo/freddo) da collocare presso i locali della sede di Casa Spa, in via Fiesolana n. 5 a Firenze.

Per il servizio oggetto della presente procedura di gara, da formalizzarsi con atto concessorio a titolo oneroso per l'utilizzo degli spazi occorrenti, il Concessionario dovrà provvedere alla corresponsione di un canone fisso annuale pari a € 150,00 (IVA esclusa) per ciascun distributore automatico, da effettuare con cadenza semestrale.

Tale canone sarà dovuto a Casa Spa quale corrispettivo per:

- la concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici;
- il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano;
- pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse ricorrere al periodo di proroga tecnica della concessione, prevista al successivo art. 2 del presente Capitolato, il Concessionario dovrà provvedere alla corresponsione degli importi dovuti per tale periodo.

Gli ambienti nei quali andranno posizionati i distributori sono stati individuati da Casa Spa e il concessionario sarà tenuto, a sua cura e spese, all'installazione degli stessi, nei punti assegnati. Eventuali modifiche all'impianto elettrico che si dovessero rendere necessarie, previa richiesta ed eventuale consenso scritto dell'Amministrazione, saranno a cura e spese del Concessionario il quale, a seguito dei lavori, dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati a norma di legge.

I distributori vengono utilizzati dal Concedente in comodato d'uso gratuito e rimangono di proprietà del Concessionario che si impegna a ritirarli, a sue spese, al termine della fornitura del servizio; in caso contrario, Casa Spa provvederà alla loro rimozione con oneri a carico del Concessionario inadempiente. I locali devono essere riconsegnati a Casa Spa nelle condizioni preesistenti, in perfetto stato di conservazione ed in perfetta efficienza.

Al termine della concessione, il Concessionario dovrà rimuovere le proprie installazioni e provvedere ai necessari ripristini murari e/o idraulici e/o elettrici entro e non oltre 15 giorni (quindici) giorni, avendo cura di garantire:

- la continuità del servizio fino al giorno del ritiro;
- la restituzione delle eventuali caparre corrisposte per il rilascio delle chiavette;
- il rimborso degli eventuali crediti ancora presenti nelle chiavette.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Il servizio avrà la durata di 4 anni, con facoltà di rinnovo per un pari periodo, decorrenti dalla data di stipula della concessione, o dalla data di effettivo inizio del servizio qualora questa sia successiva alla data di stipula della concessione.

Alla scadenza naturale, la concessione si intende automaticamente risolta, per cui non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte di Casa Spa.

Il servizio dovrà essere svolto con continuità durante l'intero periodo contrattuale, salva la facoltà del Concedente di prevedere sospensioni temporanee per motivi di pubblico interesse o per motivate esigenze, quali l'eventuale necessità di eseguire lavori di adeguamento o di straordinaria manutenzione dei locali e/o impianti.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la durata della concessione, potrà essere prorogata per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, e comunque non superiore a 6 mesi. In tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella concessione agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il servizio ha ad oggetto le seguenti attività:

- installazione e messa in funzione dei distributori nelle sedi cui sono destinati, all'avvio del servizio o, nel corso del contratto di concessione, quando richiesto dall'Amministrazione;
- gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione (ordinaria e straordinaria), per tutta la durata della concessione;
- disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori al termine della concessione o quando richiesto dal Concedente, con il contestuale ripristino degli spazi dati in concessione.

I distributori automatici da installare dovranno essere di recente fabbricazione e di ultima generazione per quanto concerne gli aspetti tecnici ed in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione, nonché tali da possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione.

I distributori dovranno essere adeguati alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene degli alimenti H.A.C.C.P.. Il Concessionario, alla data di inizio del servizio, dovrà consegnare a Casa Spa il proprio Piano H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) redatto ai sensi del D. Lgs. n. 193/2007, unitamente al previsto Manuale di autocontrollo.

I distributori automatici dovranno essere dotati di idonea omologazione e marchio CE e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalle vigenti normative di legge, nonché soddisfare tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica, di sicurezza e di prevenzione degli incendi.

I distributori inoltre dovranno:

- essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta a partire da €. 0,05 (cinque centesimi di euro) fino a € 2,00 (due euro) e dotati di dispositivo rendi-resto;
- essere dotati di "lettore" per strumenti elettronici "cash less" (es. chiavetta magnetica ricaricabile, ecc.) capaci di gestire crediti elettronici a scalare, da distribuire a cura ed onere del Concessionario, previo pagamento da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento

- da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e, conseguentemente, funzionanti con sistema unico;
- essere dotati di chiare indicazioni sui prodotti erogati, sul relativo prezzo e sulla pezzatura delle monete utilizzabili;
 - segnalare chiaramente l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale assenza di monete per il resto;
 - essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti e avere le superfici, destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo nonché resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
 - disporre di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
 - essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
 - essere di classe energetica A+++, A++, A + o di quella corrispondente in base alla più recente normativa in tema di efficientamento energetico, al fine di poter ridurre i consumi energetici, ed essere studiati appositamente per generare un ridotto impatto ambientale durante l'erogazione, l'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, privilegiando l'ottimizzazione del consumo energetico e l'illuminazione LED a basso voltaggio;
 - riportare una targhetta con il numero identificativo della macchina, il nominativo e la ragione sociale del Concessionario ed il suo recapito telefonico, nonché i nominativi dei referenti con relativi recapiti telefonici a cui rivolgersi, negli orari d'ufficio (08.00 - 16.30), dal lunedì al venerdì, per eventuali comunicazioni in merito al funzionamento, disfunzioni, mancata o irregolare erogazione di prodotti, in merito ai rimborsi per mancata erogazione dei prodotti e del resto, nonché in caso d'urgenza;
 - devono essere muniti di autonomi serbatoi di acqua ed avere una capace autonomia di bicchierini e palette;
 - essere programmati alla regolazione delle quantità di zucchero per le bevande erogate;
 - essere dotati di un sistema software tale che preveda una temperatura di sicurezza per la conservazione di bevande ed alimenti, che inibisca la vendita dei prodotti nel caso la stessa subisse variazioni da qualsiasi causa determinate.

Nel corso del periodo di concessione, il Concessionario potrà sostituire i distributori con altri distributori che abbiano pari o superiori caratteristiche previa comunicazione scritta al Concedente che, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

Annualmente, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione una dichiarazione con la quale venga attestato il permanere della situazione di conformità dei distributori installati con le vigenti disposizioni igienico-sanitarie, antinfortunistica e di sicurezza, nonché con ogni altra vigente normativa di settore.

Casa Spa si riserva il diritto di far installare, in qualsiasi momento, ulteriori distributori che si rendessero necessari anche in altre proprie strutture.

In tal caso il Concessionario rimane impegnato all'installazione degli ulteriori distributori, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, provvedendo altresì all'esecuzione delle prestazioni previste nella concessione, agli stessi prezzi, patti e condizioni ed al pagamento dell'ulteriore canone relativo all'occupazione degli ulteriori spazi.

Il Concessionario, inoltre, dovrà posizionare nelle immediate vicinanze dei distributori, appositi contenitori portarifiuti, avendo cura di differenziare la raccolta dei materiali.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

I generi alimentari forniti (bevande e snacks) dovranno essere di ottima qualità, confezionati e distribuiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Si riporta la seguente tipologia di prodotti, con una sommaria indicazione delle caratteristiche:

Tipologia di prodotti	Caratteristiche
BEVANDE CALDE	

Marche primarie	
Caffè espresso, caffè lungo	grammatura minima 7 gr
Caffè macchiato	grammatura minima 3 gr latte
Cappuccino	grammatura minima 10 gr di latte in polvere
Cappuccino con cioccolato	grammatura minima 3 gr di cioccolato
Mocaccino	grammatura minima 5 gr di cioccolato
Caffè con cioccolato	grammatura minima 3 gr cioccolato
Latte	grammatura minima 8 gr latte in polvere
Cioccolato	grammatura minima 23 gr di miscela di cioccolato in polvere
Cioccolato con latte	grammatura minima 18 gr di cioccolato
Caffè deca	grammatura minima 1,5 gr di caffè
Macchiato deca	1,3 gr Dek, grammatura minima 3 gr di latte
Cappuccino deca	grammatura minima 1,5 gr di caffè e 9 gr di latte
Caffè d'orzo	grammatura minima 3 gr di orzo
Caffè d'orzo macchiato	grammatura minima 3 gr di latte
The al limone	grammatura minima 14 gr di the
BEVANDE FREDE Marche primarie	
The al limone, the alla pesca, the verde	/
Bibite in lattina cl 33	/
Acqua minerale naturale, frizzante, 0,50 ml	/
Succhi di frutta in brick da 200 ml gusti vari	minimo 70% di frutta
SNACKS Marche primarie	
Croissant vuoti, farciti	/
Merendina tipo Fiesta, Kinder, ecc..	/
Snack dolci, tipo Mars, Kinder bueno, Milka, Lion, Kit-Kat, ecc..	/
Arachidi/Frutta secca 40 gr	/
Crackers 30 gr	/
Patatine in busta	/
Salatini in busta	/
Biscotti 30 gr	/

Potranno essere introdotti nuovi prodotti in somministrazione, in aggiunta ai prodotti del listino preesistente, in accordo con Casa Spa, constatata l'opportunità e la congruità del prezzo.

Ogni prodotto dovrà riportare ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa e, in particolare, il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali e riportare la data di scadenza.

Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell'elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene; l'allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo.

La data di scadenza dei prodotti non dovrà mai essere superata, non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato "consumare preferibilmente entro il" dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata.

La vendita di prodotti oltre la data di scadenza di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalla vigenti norme in materia di igiene e sanità, potrà determinare la risoluzione immediata del contratto.

Il servizio di rifornimento e igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile in modo da non sollevare obiezioni e reclami da parte dei consumatori.

I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia per ciascun prodotto, che espongano, in particolare, la denominazione legale e merceologica, la loro composizione e modalità di conservazione, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento.

E' fatto divieto di distribuire, contestualmente ai prodotti richiesti, alcolici, tabacchi, riviste e quotidiani e quant'altro non richiesto dal Concedente.

Casa Spa si riserva la facoltà di chiedere l'integrazione, la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà controllare costantemente l'approvvigionamento dei distributori forniti garantendo il costante riempimento con cadenza minima di due giorni settimanali non consecutivi, che saranno concordati con Casa Spa.

Il Concessionario dovrà garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ed interventi di assistenza tecnica, nonché, in occasione di ciascun intervento, la costante pulizia e sanificazione dei distributori.

Il Concessionario, inoltre, dovrà installare a propria cura e spese un adeguato numero di recipienti porta rifiuti idonei per la raccolta differenziata (lo smaltimento di bottiglie in plastica, lattine, bicchieri e palette etc.) da concordare con il Front Office di Casa Spa e provvedere alla loro immediata sostituzione qualora divenuti inadatti allo scopo.

A carico del Concessionario sono poste tutte le opere atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori mediante visite periodiche a cura del proprio personale.

Sono inoltre a carico del Concessionario le riparazioni e i ripristini conseguenti ad eventuali danni di qualsiasi genere causati agli immobili e alle relative pertinenze del Concedente, dall'installazione e dal cattivo funzionamento dei distributori.

Il Concessionario dovrà provvedere altresì alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature installate.

In caso di chiamata da parte del personale di Casa Spa (a mezzo telefono o pec), per guasto od esaurimento dei prodotti, il Concessionario, onde evitare disservizi all'utenza, dovrà impegnarsi ad intervenire, anche per un solo distributore, al massimo entro 4 ore dalla chiamata.

Su ogni distributore dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare via telefono/via e-mail la ditta per reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti.

In caso di mancata erogazione dei prodotti per problemi tecnici del distributore il Concessionario garantisce la restituzione del denaro indebitamente trattenuto.

Il Concessionario dovrà stoccare e conservare presso i propri magazzini i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del Manuale di autocontrollo adottato e redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P.

Il Concessionario dovrà utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri e palettine) conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e di tracciabilità.

ART. 6 - CONTROLLI E VERIFICHE DEL SERVIZIO E DEI PRODOTTI

Casa Spa ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei, attivando controlli sulle prestazioni della concessione, che potranno estendersi a:

- espletamento del servizio in generale, con particolare riguardo:
- alla presenza nei distributori automatici delle bevande e degli alimenti da somministrare;
- al rispetto delle tempistiche di rifornimento dei prodotti mancanti;
- allo stato di manutenzione dei distributori;

- al livello del servizio di manutenzione;
- qualità dei prodotti forniti;
- prezzo dei prodotti forniti;
- condizioni di pulizia dei distributori e svuotamento dei contenitori dei rifiuti differenziati;
- rispetto delle norme in materia di igiene degli alimenti;
- rispetto di tutte le disposizioni previste dal presente Capitolato.

Qualora a seguito delle suddette verifiche si dovessero evidenziare difformità rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti indicati al successivo art. 11, fermo restando l'addebito al Concessionario degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connessi alle infrazioni contestate.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Amministrazione non solleva l'affidataria dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Concessionario entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla contestazione scritta.

ART. 7 - NORME DI SICUREZZA – D.U.V.R.I.

Il Concessionario ha l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e di igiene del lavoro e tutti i servizi resi dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tali normative, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Il Concessionario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sul luogo di lavoro, tutte le norme di cui sopra e adottare tutti i provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare, il Concessionario deve dotare il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente al Concedente qualsiasi irregolarità da parte del personale dipendente da Casa Spa in ordine al mancato rispetto delle norme di sicurezza necessarie per il corretto svolgimento del servizio, al fine di intervenire, ove necessario, per ridurre al minimo eventuali interferenze.

Il Concessionario è direttamente responsabile dei danni agli impianti e/o locali e/o alle cose e/o alle persone derivanti dall'inosservanza delle norme sulla sicurezza.

Il valore economico dell'offerta deve tenere conto di tutti i costi sostenuti per l'esercizio dell'attività di impresa, con particolare riferimento al costo del lavoro e ai costi relativi alla sicurezza dei lavoratori.

Poiché il servizio oggetto del presente Capitolato comporta lo svolgimento di attività presso i locali di Casa Spa, occorre valutare i rischi da interferenze, legati ai necessari interventi di installazione, manutenzione e rifornimento dei distributori che potrebbero svolgersi alla presenza del personale dipendente di Casa Spa.

Pertanto il Concessionario dovrà provvedere a sottoscrivere, unitamente a Casa Spa, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che formerà parte integrante della concessione.

ART. 8 – ASSICURAZIONI E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

Il Concessionario, con la stipula della concessione, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati a Casa Spa, ai locali e alle cose in essi contenute, al personale dipendente, nonché all'utenza esterna a causa di manchevolezze o negligenze nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali, ai sensi del Codice Civile.

Il Concessionario è ritenuto responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti e/o cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo, ovvero danni causati alle persone dall'uso di prodotti alterati (es. intossicazioni alimentari).

Il Concessionario è, altresì, responsabile dell'eventuale deterioramento dei locali che si verificasse nel corso del periodo di vigenza della concessione, nonché di danni nei confronti di qualunque persona, gli uni e gli altri anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si siano verificati per caso fortuito o forza maggiore.

Il Concessionario deve dimostrare, mediante presentazione di copia dei relativi documenti, di aver stipulato idonea polizza assicurativa come di seguito specificato:

- Polizza per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone o cose da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o, comunque, in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio, anche causati da incendio, per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, con particolare riguardo a rischi da intossicazione alimentare e/avvelenamenti subiti dai consumatori.

La polizza assicurativa deve essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio nei rami oggetto delle coperture richieste. Il documento prodotto deve essere redatto in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, deve essere accompagnato da traduzione.

La polizza assicurativa deve prevedere espressamente l'assenza di limiti al numero di sinistri.

Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che Casa Spa deve considerarsi a tutti gli effetti "assicurata".

I rinnovi della polizza assicurativa dovranno essere inviati in copia tramite pec al Concedente entro il mese successivo al rinnovo.

Si precisa che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalle polizze e che l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, nonché per incendi.

La polizza assicurativa deve essere presentata prima dell'inizio della concessione.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia della concessione e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, la concessione si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico aggiudicatario della concessione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, è obbligato, anteriormente alla sottoscrizione del contratto, a costituire una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.106 del D. Lgs. n. 36/2023, nella misura forfettaria di importo pari a € (8.000,00).

Essa deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e validità per tutto il periodo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione.

ART. 10 – PREZZI

Il listino prezzi aggiornato con la percentuale di ribasso proposta dall'aggiudicatario costituirà parte integrante del contratto e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà applicare al pubblico il listino prezzi posto a base di gara, decurtato della relativa percentuale di ribasso offerta per tutti i prodotti.

I singoli prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili per l'intera durata dell'affidamento.

Per le sole "BEVANDE CALDE" i possessori di strumenti elettronici "cash less" avranno diritto all'applicazione di uno sconto del 5% sul prezzo a moneta.

La differenziazione dei prezzi delle erogazioni con utilizzo di strumenti elettronici "cash less" consente un risparmio ai possessori degli stessi, che dovrà permanere immutato per tutta la durata dell'appalto, pena la risoluzione anticipata ed immediata del contratto.

ART. 11 - REVOCA – RECESSO – DECADENZA

Casa Spa ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La valutazione della gravità delle violazioni di cui sopra sarà effettuata da Casa Spa.

Le violazioni in materia di personale, di igiene e sanità, fiscale, ecc. saranno comunicate alle autorità di rispettiva competenza.

In caso di revoca per fatto del Concessionario nulla è dovuto allo stesso; Casa Spa si riserva di provvedere all'incameramento della garanzia definitiva, oltre alla richiesta di risarcimento di eventuali danni maggiori.

Casa Spa ha facoltà di revocare la concessione con un preavviso di almeno tre mesi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o al verificarsi di nuove esigenze organizzative.

La concessione decade in caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di pignoramento o altri casi di cessione di attività o cessazione dell'operatore economico aggiudicatario.

L'Amministrazione ha diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per quanto non previsto, si rinvia all'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 12 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della concessione, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento.

Il Contratto prevede, per il caso di inadempimento, una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 190, comma 2 del D. Lgs. n. 190, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

Si potrà procedere alla risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) somministrazione di prodotti scaduti o il cui termine minimo di conservazione sia stato superato e/o di prodotti in condizioni igieniche non ottimali dopo due diffide formali dell'Amministrazione;
- b) applicazione di prezzi superiori a quelli prescritti;
- c) somministrazione di prodotti diversi da quelli in offerta o di prodotti non autorizzati dall'Amministrazione dopo due diffide formali dell'Amministrazione;
- d) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte degli addetti al servizio;
- e) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;
- f) mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di personale;
- g) arbitraria sospensione del servizio, salvo cause di forza maggiore, tempestivamente notificate al Concedente;

- h) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dal Concedente, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente Capitolato.

La valutazione della gravità delle violazioni di cui sopra sarà effettuata da Casa Spa e a suo insindacabile giudizio. In caso di risoluzione per fatto del Concessionario nulla è dovuto allo stesso; Casa Spa si riserva di incamerare la garanzia definitiva, oltre alla richiesta di risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'Amministrazione può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra uno o più delle condizioni indicate all'art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venire meno di ogni altro requisito morale richiesto dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 23/2023.

Nel caso di risoluzione del contratto il Concessionario ha diritto soltanto al rimborso del canone per il periodo residuo alla scadenza del semestre.

ART. 13 – PROCEDIMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

L'applicazione dell'istituto della risoluzione sarà preceduta da formale contestazione alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare formali controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento, tramite Pec.

Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accolte dal Concedente ovvero non vi sia data risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato il provvedimento è considerato definitivo.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di concessione, sarà competente esclusivamente il foro di Firenze.